

GLI ACCORDI
IRRISOLVIBILI.
SULL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA
SECONDO VITTORIO VILLA

FRANCESCO **VIOLA**



Gli accordi irrisolvibili.
Sull'interpretazione giuridica secondo Vittorio Villa

Irresolvable Agreements.
On Vittorio Villa's Legal Interpretation

FRANCESCO VIOLA

Professore emerito di Filosofia del diritto presso l'Università di Palermo
Email: francesco.viola@unipa.it

ABSTRACT

I disaccordi profondi sulle questioni di fondo spesso hanno origine da accordi apparenti che nascondono differenti concezioni del mondo e differenti prospettive filosofiche e teoriche. È dubbio se siano più rilevanti le tesi su cui si concorda o i modi della loro giustificazione su cui si discorda.

Deep disagreements on basic questions often originate from apparent agreements that hide different worldviews, as well as different philosophical and theoretical orientations. One can doubt whether are more relevant the positions on which there is agreement or the ways of their justification on which there is disagreement.

KEYWORDS

Disaccordi interpretativi profondi, interpretazione giuridica, giudizi di valore, contesto

Deep interpretative disagreements, legal interpretation, value judgements, context

Gli accordi irrisolvibili

Sull'interpretazione giuridica secondo Vittorio Villa

FRANCESCO VIOLA

Tra tutti coloro che sono intervenuti in queste Giornate in onore di Vittorio Villa io sono certamente quello che non solo lo conosce da più tempo, ma soprattutto che ha avuto modo di frequentarlo assiduamente, condividendo con lui il difficile cammino della vita accademica.

Ci siamo conosciuti nel lontano 1972 quando io sono stato assunto dall'Università di Palermo come assistente ordinario di filosofia del diritto e Vittorio, che si era laureato da poco, frequentava l'Istituto di filosofia del diritto. Abbiamo, quindi, avuto il tempo sufficiente per conoscerci bene e per collaborare con intensità, tanto sufficiente da lasciarne anche un po' per dissentire e, persino, per litigare, come d'altronde accade anche nelle migliori famiglie.

Siccome so per esperienza che l'amicizia e la stima reciproca si conservano tanto più durevolmente quanto meno se ne parla, io non avrei voluto intervenire in quest'occasione ed ora spero che questo mio contributo alla discussione del pensiero di Vittorio sia da lui considerato per quello che vuole essere, cioè come un ennesimo atto di amicizia.

Il vero guaio è che io e Vittorio siamo troppo d'accordo. Credo che gli accordi siano ben più difficili da risolvere e da comporre dei disaccordi. Il recente interesse di Vittorio per i disaccordi interpretativi profondi, i DIP, mi ha fatto venire in mente che bisognerebbe prima di tutto considerare gli accordi interpretativi profondi, gli AIP se vogliamo seguire la moda degli acronimi. Vittorio non è dimentico degli accordi, ma qui vorrei applicare la problematica degli accordi e dei disaccordi non già alle concezioni etiche di sfondo, bensì alle teorie e, segnatamente, alla stessa teoria dell'interpretazione.

Si potrebbe pensare che palesemente negli accordi non ci sia nulla da risolvere e da ricomporre. Ma paradossalmente non è affatto così. Al contrario mi pare evidente non solo che sono gli accordi a generare i disaccordi, ma anche a dar vita ai disaccordi più radicali e letali. Se non fossimo in partenza d'accordo, alla fine probabilmente non arriveremmo mai alle mani. Con questo non voglio dire semplicemente che per litigare bisogna avere qualcosa in comune, come ad esempio il linguaggio con cui intendersi, perché questo è ovvio. Ma voglio dire che c'è bisogno di un accordo più sostanziale, più profondo, di una comunanza molto stretta per arrivare ai DIP. Non è un caso che il caso emblematico di bisticcio sia proprio quello fra fratelli.

Infatti, quando ci si trova d'accordo su cose sostanziali o comunque molto rilevanti, ognuno si chiede: ma allora cosa ci sto a fare? Qualcosa non quadra. Ci

deve ben essere una differenza? E la differenza si trova quasi sempre, perché in effetti c'è sempre. Probabilmente l'accordo è solo apparente. Si può pensare che in realtà usiamo solo le stesse parole, ma intendiamo cose diverse oppure sono ben diverse le ragioni su cui poggiamo le nostre tesi o le nostre teorie su cui pure concordiamo. Sono ben diverse le giustificazioni teoriche o filosofiche che consideriamo accettabili o solide oppure, ancor più in profondità, sono ben diverse le nostre visioni del mondo. L'*overlapping consensus* è solo uno specchietto per le allodole. In realtà la giustificazione non può essere separata dal significato che diamo alle nostre convinzioni più profonde, sicché, quando le articoliamo o le mettiamo in pratica, allora l'accordo svanisce. Non è affatto vero che si può essere d'accordo in pratica quando si è in disaccordo in teoria. Non è affatto vero – come Bobbio sperava – che si possano effettivamente proteggere i diritti umani senza porsi il problema del loro fondamento. È una cosa che accade ogni giorno sotto i nostri occhi.

Non è neppure vero che un accordo in teoria implichi necessariamente un accordo in pratica. Certamente non è pienamente adatto qui come esempio il caso di Francesco I e Carlo V, che si dicevano perfettamente d'accordo in quanto entrambi volevano il Ducato di Milano e poi in pratica si trovarono in guerra fra loro. Eppure, se consideriamo che per noi accademici la pratica preferita è quella di sviluppare le nostre teorie, forte è l'inclinazione di tutti noi di considerarle come un nostro bene esclusivo, come il Ducato di Milano. Certamente altri hanno sostenuto teorie simili alle nostre, ma non sono identiche, perché la nostra è più coerente, più ben fondata, più solida, più sviluppata e alla fin dei conti ben più convincente. Se non fosse così, non scriveremmo neppure un rigo. D'altronde questa è la molla segreta del progresso scientifico: migliorare ciò che è già stato sostenuto da altri.

Gli accordi e le convergenze fra la mia visione del diritto e quella di Vittorio sono innumerevoli, forse anche troppi. E questo – come s'è già detto – è molto pericoloso. Ricordo che, poco dopo esserci conosciuti, dovendo individuare un tema generale per i seminari rivolti agli studenti, fummo subito d'accordo che l'interpretazione giuridica era destinata a diventare la chiave di volta della teoria del diritto. Agli inizi degli anni '70 c'erano già delle avvisaglie, ma non era una cosa scontata. Si era ben lungi dal prevedere fino a che punto l'età della codificazione sarebbe stata spazzata via dall'età della costituzionalizzazione del diritto con effetti diretti sulla teoria e sulla pratica dell'interpretazione giuridica. Noi ci dicevamo che per capire il diritto positivo bisogna guardare a come esso è interpretato dai giuristi e dai giudici soprattutto. Se cambia il modo d'interpretarlo, vuol dire che è cambiato il diritto, la sua raffigurazione o il suo concetto. Le teorie sono spesso in ritardo sulle pratiche, ma alla fine sono queste ultime ad avere la meglio.

Un altro punto rilevante su cui concordavamo pienamente riguardava la presenza inevitabile dei giudizi di valore all'interno dell'interpretazione e della stessa scienza del diritto. Non era necessario aspettare il costituzionalismo per arrivare a questa constatazione. Dall'epoca del diritto romano ai giorni nostri il diritto si presenta

come intriso di giudizi di valore. Concordammo che la purezza kelseniana non faceva per noi. Vittorio arrivava a questa considerazione anche per altre vie, diverse da quella del diritto. A quell'epoca era fortemente interessato all'evoluzione dell'epistemologia della scienza naturale e alle teorie della scienza sorte in seguito al crollo del neopositivismo logico. Da queste teorie provenivano voci autorevoli che mettevano in serio dubbio la stessa neutralità della scienza naturale e addirittura alcune intravedevano in essa presupposti in senso lato "metafisici". Se la scienza naturale non è neutrale nei confronti della descrizione dei fatti, cosa mai dire delle scienze umane? Eppure l'avalutatività della scienza era un dogma weberiano che i teorici del diritto non osavano mettere in dubbio, con rare voci di dissenso. Per chi teneva a mantenere il diritto nell'ambito della scientificità si trattava di cimentarsi con l'arduo compito di spiegare e amministrare questa sua anomalia. Vittorio pensava che fosse possibile evitare l'alternativa drastica: peggio per il diritto o peggio per la scienza. E lo pensavo anch'io. Tuttavia essere d'accordo sulla ineliminabile presenza nel diritto dei giudizi di valore non significa essere d'accordo sul modo di considerare tali giudizi e questo inevitabilmente condiziona la strategia da usare. In etica io sono oggettivista sin dalla nascita e quindi mi sono dedicato, per la verità con scarsi risultati, a difendere quel rigore conoscitivo possibile all'interno della ragion pratica a cui appartiene la ragione giuridica. Vittorio è invece relativista o almeno crede di esserlo, che è la cosa che più conta. Ma in ogni caso si tratta di un relativismo moderato, molto moderato, che permette concordanze o punti d'incontro che restano tali solo a patto che non se ne parli. Accordi irrisolvibili!

Il nostro accordo non si è fermato qui. La cosa più interessante è che esso si è mantenuto sotto molti altri aspetti nonostante uno sviluppo indipendente delle nostre ricerche. Forse questo può essere considerato come un indizio rilevante della forte plausibilità delle tesi su cui concordiamo, cioè che ad esse si arrivi per strade diverse. Penso ad iniziali compagni di viaggio che hanno in comune alcuni punti di partenza e poi se ne vanno per la loro strada per rincontrarsi all'arrivo, pur avendo seguito percorsi ben diversi di cui però resta il segno. Mi limiterò qui soltanto ad elencare alcuni di questi AIP, andando dai più generali a quelli più particolari.

Innanzitutto, nel suo libro sull'interpretazione giuridica del 2012, Vittorio mostra una decisa preferenza per le concezioni giuridiche «orientate verso la pratica» (VILLA 2012, 12) in opposizione a quelle che Dworkin ha definito teorie semantiche del diritto, volte ad individuare gli elementi essenziali del concetto astratto di diritto. Che la natura del diritto sia quella di una pratica sociale è per me cosa evidente, ulteriormente confermata da una lettura attenta dell'eredità hartiana. Certamente c'è una rilevante differenza fra l'istanza pragmatica di Vittorio, tutta concentrata su una rivisitazione del concetto di significato, e la derivazione aristotelica del mio modo d'intendere una pratica sociale, ma i risultati sembrano proprio gli stessi com'è palese dai passi successivi.

Un corollario logicamente necessario del carattere pratico o pragmatico dell'interpretazione giuridica è quello dello stretto rapporto fra questa e l'applicazione del diritto. Vittorio non ritiene possibile una «soluzione di continuità, dal punto di vista semantico, fra interpretazione e applicazione del diritto» (VILLA 2012, 189). Io sarei ancor più radicale: non solo dal punto di vista semantico, perché questo è subordinato al problema principale che è quello di risolvere una questione pratica. L'unico modo di risolvere le questioni pratiche è quello pratico. L'applicazione è un'azione, come d'altronde dice la stessa parola. L'interpretazione di per sé non è un'azione, ma lo diventa se è finalizzata ad un'azione da compiere o ad una decisione da prendere. Comunque sia, Vittorio riconosce che questa tesi, che condivide pienamente, è tipicamente ermeneutica anche se la giustifica in un altro modo, che è a suo parere ben più solido e rigoroso sul piano filosofico rispetto alla debolezza concettuale propria degli ermeneutici. Ecco un altro AIP!

Questo corollario ha anche un'altra faccia, anch'essa logicamente necessaria. Si tratta del rapporto fra interpretazione dottrinale e operativa. Anche qui Vittorio prende le distanze da ciò che solitamente pensano i teorici analitici e rifiuta la tesi di una netta distinzione con particolare riferimento al compito del giurista che è quello del mediatore fra legislatore e giudice (VILLA 2012, 183). Mi viene in mente l'efficace espressione di Giuseppe Zaccaria sul giurista che getta «ponti ermeneutici», disseminando la ragione giuridica in tutti i campi che il diritto incontra (ZACCARIA 2012, 82 ss.). Come ben dice Vittorio dal suo punto di vista semantico: «interpretazione dottrinale e interpretazione operativa interagiscono continuamente nel processo di produzione dei significati» (VILLA 2012, 187).

Una concezione dinamica ed interattiva dell'interpretazione giuridica, qual è quella che la teoria di Vittorio vuole decisamente essere, arriva inevitabilmente all'idea che si tratti di un'opera congiunta di giuristi e giudici e che lo stesso diritto positivo sia «prodotto a più mani» (VILLA 2012, 180 e 187). Anche qui la mia condisione è totale, ma certamente si tratta di un'affermazione impossibile da digerire per un paleo-giuspositivista e un po' indigesta anche per un post-giuspositivista. Tra l'altro essa rende ben difficile la distinzione fra interpretazione e integrazione del diritto, che Vittorio difende strenuamente e che è un caposaldo dal giuspositivismo nella cui area egli si aggira. Accordi irrisolvibili!

Potrei continuare in questa veloce rassegna degli aspetti di convergenza fra la configurazione dell'interpretazione giuridica presente negli scritti di Vittorio e quella che insieme all'amico Giuseppe Zaccaria abbiamo cercato di elaborare alla luce dell'ermeneutica gadameriana. Per esempio, si potrebbe anche evidenziare l'accordo riguardo all'assottigliarsi della distinzione fra teorie descrittive e normative dell'interpretazione (VILLA 2012, 71 s.). E potrei anche notare che il contestualismo moderato in cui il significato linguistico funziona da cornice, la quale – come ben nota Vittorio – vincola ed orienta la costruzione del significato contestuale compiuto (VILLA 2012, 129), assomiglia molto ad una trascrizione in chiave

semantica della dialettica fra principi e loro concretizzazione nel processo di applicazione del diritto elaborata dal giurista ermeneutico Josef Esser. Ma mi fermo qui nell'illusione di essermi fatto capire.

Certamente questa concezione dell'interpretazione giuridica non è quella che solitamente è sostenuta dai teorici analitici del diritto nostrani o almeno non lo è per certi aspetti rilevanti. Non c'è nulla di male. Peggio per loro! (si direbbe). Infatti, proprio qui risiede l'originalità del pensiero di Vittorio, cioè quella di voler mostrare che una visione siffatta dell'interpretazione giuridica è più adeguatamente o più rigorosamente fondata su una rivisitazione della filosofia analitica del significato, sulla scia di Searle soprattutto, che sui confusionari presupposti ermeneutici.

Ora io non sono in grado di valutare la consistenza di questa teoria del significato dal punto di vista della filosofia analitica. Lascio questo alle dispute di scuola che di certo non mancano. Non ci voglio entrare, perché mi danno un senso di frustrazione per la mia pochezza intellettuale, e anche un po' di noia (lo confesso con vergogna). Mi interrogo però sul sospetto che questa giustificazione analitica e semantica cambi tutto il senso di una configurazione dell'attività interpretativa su cui pure concordo. Ecco: sono caduto nella trappola degli accordi irrisolvibili da cui volevo sottrarmi!

Non mi è molto chiaro ciò che Vittorio intenda per "riferimento", che a suo parere è insieme al senso un fattore determinante del contenuto semantico (VILLA 2012, 163 ss.). Ho l'impressione che il riferimento di cui si tratta resti ancora troppo legato al concetto empirico di "referenza", sì da considerare i casi concreti come pur sempre fatti, anche se culturali, che contribuiscono con la loro novità ad arricchire il significato proveniente dal contesto e dal cotesto. Se fosse così, allora la convergenza su una medesima configurazione dell'interpretazione giuridica svanirebbe d'incanto. Si dicono le stesse cose, ma s'intendono cose ben diverse. Non resterebbe che venire alle mani. Ma è veramente così?

Per l'ermeneutica il caso concreto dal punto di vista giuridico non è un fatto – come erroneamente tendono a credere i teorici analitici del diritto –, ma è il vero e proprio problema interpretativo da risolvere. Siamo infatti nel campo della ragion pratica in cui non è la norma che deve tener conto della realtà o adeguarsi ad essa, ma al contrario è la realtà, cioè il mondo delle relazioni sociali, che deve trovare la sua misura adeguata. Il caso concreto è la domanda normativa che mette in moto la ricerca della regola, o del significato se vogliamo usare questo concetto, mettendo a frutto le risorse normative disponibili. Il processo è esattamente inverso a quello prefigurato da Vittorio: non già dal significato letterale a quello contestuale e pragmatico attraverso una procedura a più fasi di arricchimento, ma al contrario si va dal particolare del caso al significato prescrittivo generale. Al posto di una teoria semantica pragmaticamente orientata si dovrebbe forse parlare di una teoria pragmatica semanticamente orientata. Mi stupisco che Vittorio a questo punto

non metta a frutto le risorse provenienti dalla pragmatica linguistica di Levinson e di Grice (cfr., ad esempio, VIOLA 1997).

In quest'ottica il riferimento non è un elemento del significato, ma ciò che lo rende possibile e lo condiziona. Si possono ascrivere significati ad enunciati solo all'interno dell'intendere e del comprendere. E quindi il riferimento non è ciò a cui una proposizione si riferisce, ma ciò a cui i soggetti parlanti o i soggetti agenti nell'impresa giuridica si riferiscono e che raggiunge il senso se è co-riferimento, cioè il punto d'incontro delle intenzioni degli interlocutori (cfr., ad esempio, VIOLA 1994, 89). Il significato non è ascrivibile se non all'interno di un atto di comprensione. Pertanto, sono incline a pensare che nell'interpretazione in generale, e in quella giuridica in particolare, il riferimento sia dato dal contesto e non già dai casi particolari, come mi sembra che Vittorio pensasse nel 2012 (VILLA 2012, 164). La sua tesi è ben comprensibile ove si consideri che essa, pur restando ancorata al paradigma analitico positivista che prende le mosse dall'enunciato normativo, cerca di forzarlo per renderlo sensibile a come le cose effettivamente vanno nell'interpretazione giuridica. Ma ora sembra che nei suoi scritti più recenti ci sia un ripensamento riguardante soprattutto il ruolo del contesto di sfondo come riferimento (VILLA 2017, 217 ss.). Si profila, ahimè, un nuovo accordo.

In conclusione, se si prende le mosse da un accordo, è probabile che si finisca in un disaccordo insanabile. Se invece si riconosce il disaccordo, discutendo forse si potranno trovare dei reali punti d'incontro. Questo, d'altronde, mi sembra proprio l'orientamento ragionevole che Vittorio, alla fine di un percorso molto complesso, articolato e sofferto, segue nel suo ultimo libro sui disaccordi interpretativi profondi. Ovviamente né il diritto né la politica sono in grado di risolverli né debbono tentare di farlo se vogliamo evitare lo Stato etico o confessionale. Devono però cercare di capirli, di circoscriverli, di regolarne la legittimità e la congruenza. Sono anche d'accordo con Vittorio che le questioni interpretative in conflitto, sempre circostanziate, non abbiano un'unica risposta corretta e che nessuna delle risposte ammissibili o legittime sia "sbagliata". Ma non credo che Vittorio voglia dire che a questo punto non resti che tirare a sorte. Vi saranno ragioni per preferire una soluzione all'altra, ragioni sempre controvertibili e mai definitive dal punto di vista teorico, lo ammetto. Il diritto e la politica esistono perché ad un certo punto si deve decidere, cioè troncare il dibattito, ma sempre su una questione specifica e sulla base di ragioni. Si delibera sempre su scelte specifiche e non già sui massimi sistemi. Non capisco perché Vittorio respinga così drasticamente la tesi di Sunstein sull'opportunità di evitare che nell'arena giuridica si discutano questioni di fondo (*basic questions*) se si vogliono raggiungere accordi anche se imperfetti. Le dottrine comprensive in quanto tali debbono essere lasciate fuori dalla porta del diritto positivo, mentre saranno i loro sostenitori a dover dimostrare che la loro interpretazione di questioni specifiche è la più ragionevole ed accettabile anche da coloro che sono di un'altra parrocchia. Ammetto che è ben

difficile che ci riusciranno, ma in ogni caso si produrranno ragioni appropriate per il dibattito giuridico, ragioni giuridicamente formate, e si urbanizzeranno i disaccordi interpretativi profondi. Se questo è impossibile per Vittorio – come mi pare di capire –, allora siamo in pieno disaccordo. Questa sì che è una buona occasione per rafforzare la nostra amicizia.

Riferimenti bibliografici

- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2012.
- VILLA V. 2017. *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, Giappichelli, 2017.
- VIOLA F. 1994. *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto*, in JORI M. (ed.), *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Torino, Giappichelli, 1994, 63 ss.
- VIOLA F. 1997. *Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l'ermeneutica*, in «Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica», 2, 1997, 53 ss.
- ZACCARIA G. 2012. *La comprensione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2012.